

Prot. n. 1/2010

Al Presidente dell'Ente Parco di Veio
Avv. Fernando Petrivelli

Al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio

Al Direttore dell'Ente Parco di Veio
Arch. Salvatore Codispoti

p.c. Alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Area Pianificazione Territoriale
Arch. Daniele Iacovone

Alla Direzione Regionale Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli
Arch. Giovanna Bargagna

Alla Direzione Regionale Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli
Area Valutazione Impatto Ambientale
Arch. Luca Colosimo

Oggetto – Adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio: richiesta di annullamento nell'esercizio del potere di autotutela per molteplici vizi di legittimità.

Dallo scorso 17 gennaio sul sito ufficiale dell'Ente Parco di Veio è possibile prendere visione del Piano di Assetto, prima ancora della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, così come prevista dalla normativa vigente in materia: questa procedura appare da un lato del tutto inusuale, ma dall'altro lato ha permesso di accertare i seguenti gravi vizi di legittimità.

1 - Il 9.12.2009 è stato adottato un Piano di Assetto con 3 soli voti favorevoli e quello contrario addirittura del Vicepresidente: se si considera che il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio è attualmente ridotto a 6 membri a causa della mancata sostituzione del consigliere dimissionario Alberto Gaffi, si arriva alla conclusione che il Piano è stato adottato senza nemmeno una maggioranza del 51%.

Quello che è stato adottato per giunta non è nemmeno un Piano compiuto e comunque finito del tutto: lo si evince chiaramente dalla delibera n. 32 di pari data pubblicata sul sito con cui è stato dato <<mandato al Direttore-Coordiatore del Piano di Assetto di apportare agli



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

elaborati di Piano gli adeguamenti conseguenti alle Deliberazioni preliminari di cui al verbale della seduta del 9/12/2009>>.

2 – Dalle premesse della delibera di adozione si evince che il 9.12.2009 sono state approvate 2 distinte votazioni riguardo a:

- <<inserimento di aree agricole non di pregio in zona D>>;

- <<inserimento di aree agricole non di pregio suscettibili di trasformabilità in zona D5>>.

Dal confronto anche con la nota allegata alla lettera del Vicepresidente prot. 4237 del 2.12.2009 (resa nota dall'arch. Enrico Pane) si desume che non solo una settimana prima della adozione del Piano di Assetto, ma addirittura con la stessa delibera di adozione sia stato votato un Piano di Assetto del Parco di Veio con l'elaborato A7 (relativo alla "Carta organizzazione territorio") e l'elaborato A3 (relativo alle "Norme tecniche attuative") che non riportavano a quel momento né la individuazione cartografica né la disciplina delle sottozone D5, dal momento che, come già precedentemente detto, proprio con tale delibera è stato dato <<mandato al Direttore-Coordiatore del Piano di Assetto di apportare agli elaborati di Piano gli adeguamenti conseguenti alle Deliberazioni preliminari di cui al verbale della seduta del 9/12/2009>>.

Nei successivi 20 giorni l'arch. Salvatore Codispoti, che il 9.12.2009 aveva <<espresso, in merito alla ... Deliberazione, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della stessa>>, ha provveduto ad "adeguare" il Piano ed ha integrato le Norme Tecniche di Attuazione introducendovi la nuova sottozona D5 (relativa alla trasformabilità delle aree agricole) con la stessa identica disciplina che era stata data precedentemente (quanto meno fin dal Piano proposto il 2.11.2009, come si evince dalla sopra citata nota allegata alla lettera del Vicepresidente) anche alle sottozone D3 (punto 1 del comma 8.1 dell'art. 28 della NTA), dove è possibile realizzare però anche nuovi campeggi (punto 2) ed ulteriori abitazioni residenziali nell'ambito di piani di recupero dei nuclei sorti spontaneamente (punto 3): anziché traslare tale disciplina per assegnarla esclusivamente alle nuove sottozone D5, il Direttore l'ha mantenuta anche per il punto 1) delle sottozone D3, con un chiaro doppione e con una evidente disparità di trattamento a favore dei proprietari delle aree destinate a sottozona D3.

Il Direttore sembra avere "interpretato" la 1° votazione sull'<<inserimento di aree agricole non di pregio in zona D>>, che non sono meglio specificate e che deve avere inteso come sottozona D3, comunque differente secondo lui dalle sottozone D5 per il solo fatto di essere <<suscettibili di trasformabilità>>, senza preoccuparsi più di tanto che fra le 2 non ci fosse differenza di disciplina, con un chiaro doppione e con evidente disparità di trattamento a favore dei proprietari delle aree destinate a sottozona D3.

A conferma viene la *legenda* dei 4 elaborati grafici relativi alla "organizzazione del territorio", pubblicati sul sito, dove risulta che tanto le sottozone D3 quanto le sottozone D5



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

hanno la stessa denominazione di “Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio agricolo”.

3 – Come comunicato sul sito dell’Ente, il 29.12.2009 il Piano è stato trasmesso alla Comunità del Parco (formata dai Sindaci dei 9 Comuni interessati e dal Presidente della Provincia di Roma) per il parere di sua competenza, che è obbligatorio, ma consultivo e va quindi acquisito prima della adozione del Piano (e non dopo): lo dimostra la prassi consolidata riguardo ad analoghi pareri consultivi ma obbligatori, quali ad esempio quelli dei Municipi di Roma che il Consiglio Comunale non solo acquisisce sempre e comunque prima di deliberare al riguardo, ma li recepisce accogliendone in tutto o in parte le richieste o rigettandole in modo comunque motivato ai sensi della legge n. 241/1990.

4 – Come ribadito dal Dirigente dell’Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio, arch. Luca Colosimo, nel corso dell’intervento tenuto la mattina del 20.1.2010 nell’ambito della 2° Conferenza del sistema delle aree protette del Lazio, ogni Piano di Assetto va sottoposto obbligatoriamente a Valutazione Ambientale Strategica (VAS): la procedura stabilita dal “Codice dell’Ambiente” emanato con D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, comporta la pubblicazione della “*proposta*” del Piano di Assetto unitamente al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte (1° comma dell’art. 14), adottando ufficialmente solo alla fine (art. 16) la proposta finale (con la revisione del Piano, ove necessaria, ai sensi del 2° comma dell’art. 15) tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate (sotto forma di “parere motivato” ai sensi del 1° comma dell’art. 15).

Dalle premesse della delibera 32/2009 si evince che al momento della adozione si era solo alla prima delle sette fasi della procedura, che è quella disciplinata dall’art. 12 del “Codice dell’Ambiente” e che non è considerabile nemmeno come inizio vero e proprio della VAS, dal momento che si parla di assoggettabilità o meno a tale procedimento sulla base di un semplice Rapporto Preliminare Ambientale: viene infatti dichiarato che *<< l’Ente Parco di Veio ha presentato, in data 6 agosto 2009, l’istanza di sottoposizione del Piano del Parco a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 13, unitamente al Rapporto Preliminare Ambientale >>*, che riguarda la prima delle 7 fasi dell’intero procedimento, ma che va trasmesso ai sensi dell’art. 12 relativo per l’appunto alla “*Verifica di assoggettabilità*”. Il successivo art. 13 del “Codice dell’Ambiente” viene citato a sproposito nelle premesse della delibera di adozione, perché riguarda invece espressamente la “Redazione del rapporto ambientale” che *<< costituisce parte integrante del piano ... e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione >>*, determinando le scelte finali sotto forma di “proposta” di Piano che va comunicata alla autorità competente (cioè all’Ufficio VIA della Regione Lazio).

Nel dispositivo della delibera n. 32/2009 si subordina da un lato l’invio alla Regione Lazio del Piano di Assetto *<< alla conclusione dell’iter preliminare di consultazione nell’ambito della*



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

VAS già avviata ed all'allegazione ad esso del rapporto Ambientale e di una sua sintesi non tecnica>>, che riguarda proprio il procedimento disciplinato dall'art. 14, relativo però alla pubblicazione della "proposta" del Piano e non del Piano già adottato, mentre dall'altro lato viene subito dopo disposto che la pubblicazione debba avvenire <<successivamente alla conclusione dell'iter per la adozione del Rapporto Ambientale>>: metto in grande risalto che con la delibera n. 32/2009 non é stato adottato nemmeno il Rapporto Preliminare Ambientale e non si capisce quale potrà essere l'incidenza del "Rapporto Ambientale" rispetto ad un Piano di Assetto già adottato.

Sul sito dell'Ente Parco di Veio è ufficialmente comunicata una consultazione per 40 giorni del Piano una volta pubblicato sul B.U.R., che stride con il dispositivo della delibera n. 32/2009 dove si parla invece di <<*contestuale pubblicazione dei suddetti strumenti finalizzata ai distinti e paralleli procedimenti di osservazione, rispettivamente di quaranta e sessanta giorni dalla pubblicazione, presso l'Ente Parco e presso l'autorità competente*>>: in tal modo si vengono ad accavallare illecitamente le 2 distinte procedure di pubblicazione, di consultazione e di osservazione, dal momento che la normativa riguardante la VAS obbliga alla pubblicazione della "proposta" del Piano di Assetto" e non di quello già adottato.

Questo procedimento sembra essere stato espressamente indicato al Direttore dell'Ente Parco di Veio dal Dirigente dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio, arch. Luca Colosimo, che nel corso dello stesso intervento tenuto la mattina del 20.1.2010 nell'ambito della 2° Conferenza del sistema delle aree protette del Lazio ha fatto proiettare una diapositiva che riportava una "ipotesi di lavoro" che indicava la stessa procedura con la pubblicazione del Piano adottato tanto per 40 giorni (nel rispetto del 4° comma dell'art. 26 della l.r. n. 29/1997) quanto per 60 giorni (nel rispetto del 1° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006): nel successivo tavolo tecnico tenutosi nel pomeriggio di quello stesso giorno l'arch. Luca Colosimo ha giustificato personalmente al sottoscritto quella sua "ipotesi di lavoro" con il disposto del "Codice dell'Ambiente" secondo il quale sarebbe prescritto espressamente il divieto di ripetere le "osservazioni" al Piano di Assetto, di cui ci dovrebbe essere quindi secondo lui una 1° adozione diretta da parte del Consiglio Direttivo ed una 2° adozione da parte della Giunta Regionale, che avverrebbe dopo la pubblicazione, la presentazione delle osservazioni e le controdeduzioni congiunte di Ente Parco ed Ufficio VIA della Regione.

Il 4° comma dell'art. 14 del "Codice dell'Ambiente" stabilisce in effetti che <<*le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto*>>: ma l'interpretazione che ne fa l'arch. Luca Colosimo in termini di "coordinamento" é quella di considerare "duplicazioni" anche quelle relative alle osservazioni presentate al Piano di Assetto ai sensi del 4° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997, senza preoccuparsi più di tanto di rispettare tutte le prescrizioni dettate dal resto

4

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma 118
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

dell'articolato riguardante la VAS, fra cui l'art. 17 che prevede una 2° pubblicazione sul B.U.R. del Piano di Assetto adottato e che obbliga peraltro a rendere pubbliche anche le misure di monitoraggio di cui al successivo art. 18.

Un corretto “coordinamento” tra le due procedure di pubblicazione, per evitare comunque delle duplicazioni, sarebbe pertanto quello di far coincidere la 2° pubblicazione prescritta dall'art. 17 del “Codice dell'Ambiente” con quella prescritta dal 4° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997: in tal modo, nello stesso tempo di 60 giorni occorrente per la consultazione della “proposta” di Piano pubblicata nel rispetto della procedura della VAS, per evitare duplicazioni si può procedere ad acquisire entro 30 giorni anche il “parere” della Comunità del Parco di Veio sulla stessa “proposta” di Piano, acquisendolo così prima e non dopo la adozione formale del Piano, con il vantaggio di poter tenere conto di tutte le osservazioni presentate nell'ambito di entrambe le procedure e di sottoporre se necessario a revisione la “proposta”, prima della sua formale adozione da parte del Consiglio Direttivo.

Ad ogni modo la procedura seguita dall'Ente Parco di Veio solo in apparenza sembra coerente con la "ipotesi di lavoro" indicata dall'arch. Luca Colosimo, perché nel dispositivo della delibera n. 32/2009 si subordina da un lato l'invio alla Regione Lazio del Piano di Assetto <<alla conclusione dell'iter preliminare di consultazione nell'ambito della VAS già avviata ed all'allegazione ad esso del rapporto ambientale e di una sua sintesi non tecnica>>, che riguarda proprio il procedimento disciplinato dall'art. 14, relativo però alla pubblicazione della "proposta" del Piano e non del Piano già adottato, mentre dall'altro lato viene subito dopo disposto che la pubblicazione debba avvenire <<successivamente alla conclusione dell'iter per la adozione del Rapporto Ambientale>>: metto in evidenza che con la delibera n. 32/2009 non è stato adottato nemmeno il Rapporto Preliminare Ambientale.

A riprova della illegittimità del procedimento seguito dall'Ente Parco di Veio viene il dettato normativo del 5° comma dell'art. 11 del “Codice dell'Ambiente” secondo cui <<provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge>>.

5 - Dal confronto tra la delibera di adozione pubblicata sul sito e la sopra citata nota allegata alla lettera del Vicepresidente prot. 4273 del 2.12.2009 emerge da un lato che prima ancora del mese di dicembre 2009 l'arch. Enrico Pane aveva prodotto <<uno studio (già fornito al Gruppo di Lavoro) dei casi di “incongruità” che il Piano presenta rispetto ai Piani Paesistici sovraordinati>> e dall'altro lato che il 9 dicembre 2009, come risulta dalle premesse della delibera 32/2009 è stata riconosciuta ed approvata a maggioranza semplice di 3 voti la <<necessità di individuare graficamente su apposita tavola le difformità rispetto ai vincoli di intrasformabilità previsti dai PTP e dal PTPR in termini di osservazioni specifiche al PTPR>> che in base al dispositivo della stessa delibera sono poi da <<trasmettere con



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

separata nota ai competenti uffici regionali, da approvare con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo>>, che non è dato di sapere se sia stata nel frattempo approvata.

Da una attenta analisi di tutte le sottozone D3 e D5 così come individuate nella Carta della organizzazione del territorio pubblicata sul sito emerge che non si è tenuto in nessun conto della nota VAS prot. n. 12 del 27 marzo 2009, trasmessa dal sottoscritto proprio a tal riguardo, e che sono state messe in atto delle gravi violazioni tanto del 6° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998 (che obbliga a recepire le prescrizioni dei PTP e del PTPR come "livelli minimi di tutela" inderogabili) quanto del 4° comma dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 (secondo cui <<gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale>>), nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 19 maggio 2008 che ha sancito la piena legittimità di quanto disposto dal "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Dalla analisi puntuale delle sottozone D3, che si rimette in allegato, emerge addirittura che tutte le 43 sottozone D3 risultano in difformità totale o parziale dai PTP n. 15/7 "Veio-Cesano" e n. 4 "Valle del Tevere" e/o dal PTPR: le stesse difformità si riscontrano anche nella analisi puntuale delle 46 sottozone D5, che si rimette parimenti in allegato.

6 - Le Norme Tecniche di Attuazione hanno rinunciato alla loro valenza prescrittiva almeno per quanto concerne le schede progetto allegate, perché domanda ad esse il potere di dettare prescrizioni: quelle relative ai 5 "Parchi Territoriali" (istituto non previsto nella normativa vigente in materia) consentono <<l'edificazione con un indice di fabbricabilità territoriale di 20 mc. ad ettaro (da calcolarsi escludendo gli edifici già presenti), da applicarsi ad ogni singola porzione di parco compresa in un programma attuativo, localizzabile in zona C e D del Piano di Assetto >>: a tal ultimo riguardo va peraltro rilevato che la zona D non è meglio precisata e quindi la nuova edificazione è consentita non solo nelle sottozone D3 e D5 (comunque edificabili) ma anche nelle sottozone D1, D2 e D4 (non ulteriormente edificabili) che ricadono all'interno di qualunque "Parco Territoriale".

Ne deriva altresì che ad esempio nell'area all'altezza dell'Olgiate ad est della Cassia ed a nord del pianoro dell'antica città di Veio, che il P.T.P. n. 15/7 destina a sottozona di tutela integrale TI/23, dove è vietata la costruzione di nuovi edifici, anche se con strutture e materiali precari (art. 46, lettera b delle Norme), il Piano di Assetto consente la realizzazione di nuove costruzioni non solo nelle sottozone D3, ma anche nelle sottozone C1 e C2.

Il punto 3) della lettera f) del 1° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 disciplina le zone C di protezione, dove <<sono altresì ammessi gli interventi previsti dall'art. 31, primo comma, lettere a), b) e c) della l. 457/1978>>, vale a dire gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo: la legge vieta quindi non solo gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma anche e soprattutto di nuova edificazione.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Ente Parco di Veio <<*il Consiglio direttivo è organo di indirizzo e di controllo che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, improntandole ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'articolo 97 Cost.*>>: il principio di legalità comporta l'esercizio del potere di autotutela ed il conseguente annullamento di tutti quei provvedimenti deliberati di cui siano state successivamente accertate le violazioni di legge.

In considerazione dei suddetti gravi vizi di legittimità, si chiede l'immediato annullamento da parte del Consiglio Direttivo della delibera di adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio n. 32 del 9.12.2009 e di tutti gli atti ed elaborati di "adeguamento" che ne sono derivati e che sono comunque soggetti a controllo sotto il profilo della legittimità sia del metodo che del merito ai sensi della lettera c) del 2° comma, nonché del successivo 3° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/19197.

Il 4° ed ultimo comma del medesimo art. 18 dispone che <<*in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'ente di gestione, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, esercita d'ufficio o su richiesta degli interessati, il potere sostitutivo*>>: come diretto "interessato" chiedo alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli (arch. Giovanna Bargagna in quanto responsabile della corretta redazione in generale di tutti i Piani di Assetto dei parchi), alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica-Area Pianificazione Territoriale (arch. Daniele Iacovone, in quanto responsabile del rispetto dei vincoli e delle prescrizioni dei PTP e del PTPR) ed alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli-Area Valutazione Impatto Ambientale (arch. Luca Colosimo in quanto responsabile del corretto procedimento della VAS) di sollecitare il Presidente ed il Consiglio Direttivo, una volta accertate nell'ambito delle rispettive competenze le violazioni di legge messe in atto, ad esercitare il potere di autotutela, anche e soprattutto per evitare l'applicazione dei poteri sostitutivi da parte della Giunta Regionale.

La presente lettera vale come invito e diffida, con riserva di ricorrere alla Magistratura in caso di mancato rispetto presso tutte le sedi sia civili che penali.

Si resta in attesa di un riscontro scritto al riguardo, che si richiede i sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 1 febbraio 2010

7